

cosicchè nel 1429 *more veneto*, cioè nel 1450, il Maggior Consiglio, addì 21 gennaio, videsi necessitato ad estendere a tutti gli ebrei di qualsivoglia luogo della repubblica, *tam a parte terrae, quam a parte maris* (1), l'obbligo di portare sul petto la O, che li distinguesse palesamente dai cristiani, e questa sulle forme e colle discipline volute dai precedenti decreti.

La qual legge dell'O tornava loro amara di troppo e gravosa; perciocchè, oltre al farli palesi a chiunque avesse avuto di che fare con loro, gli esponeva continuamente agl'insulti e ai dispreggi della plebaglia scostumata e insolente. Fecero perciò calde istanze al principe per ottenere l'abolizione di quel marchio d'infamia; e l'ottennero. Ma ottenuto che l'ebbero, fecero coi fatti conoscere, che non per evitare gl'insulti del volgo, ma per poter « dilatare » maggiormente le fimbrie, come scrive il Galliccioli (2), e rendersi più scelerati, scandalosi e temerari, « s' erano adoperati ad ottenerla. Perciò il doge Francesco Foscari, per la cui mediazione era stato loro concesso il favore, ne portò lagnanze al senato il dì 11 aprile 1443, e fece richiamare in vigore, sotto le medesime discipline, ed esclusane qualunque grazia, le leggi, che da tanti anni andavansi confermando e rinconfermando contro di essi (3). « Avendo i progenitori nostri, egli dice, veneratori della cristiana » religione, cercato una separazione de' giudei dai cristiani, fis- » sando loro una dimora di quindici giorni in Venezia ed un

(1) Lib. B dell' Avvog., cart. 57.

(2) *Mem. Ven.*, cap. XV del lib. I, pag. 293 del tom. II.

(3) Cum progenitores nostri Christianae religionis cultores quaesierint separationem Judaeorum a Christianis, statuendo illis habitationem in Venetiis XV dierum, et signum tellae zallae in meridum pectoris, et Judaei variis ingeniis et fraudibus suis impetraverint non portare signum, se cum mulieribus Christianis immisceant et juvenes doceant sona-

re et cantare, tenendo publicas scholas; » Vadit pars, quod omnis Judaeus non » portans signum telae zallae, sine ulla » gratia vel remissione condemnatur in » poena statuta. Etsimiliter aliquis Judaeus » non possit tenere scholas alicujus ludi » diartis, vel doctrinae, vel ballandi, vel » cantandi, vel sonandi, vel docere aliter » in civitate nostra sub poena ducator. Et » et standi sex menses in carceribus. Licet » ceat tamen illis mederi. »